



# COMUNE DI GIAGLIONE

Città Metropolitana di Torino

**ORIGINALE**

## ORDINANZA SINDACALE

**Responsabile dell'Area Enzo Campo Bagatin**

**Ordinanza N. 3 del 29-05-2026**

<b>OGGETTO:</b>	<b>MANIFESTAZIONE AUTOMOBILISTICA DENOMINATA "SUSA MONCENISIO", INDETTA PER I GIORNI 30 E 31/05/2026. TEMPORANEA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL TRATTO DI S.S. 25 - TRATTO DAL KM 54+00 AL KM 61+00</b>
-----------------	--

## IL SINDACO

VISTA l'istanza presentata dalla Sig.ra Marilena Vena in data 04/05/2026 in qualità di Presidente dell'A.S.D. — Supergara, con sede ad Alba in Via Ospedale n. 1, intesa ad ottenere la temporanea sospensione della circolazione a qualsiasi mezzo con divieto di sosta e rimozione su entrambi i lati della carreggiata del tratto stradale interessato dallo svolgimento della gara automobilistica denominata "Susa -Moncenisio", in programma nei giorni 30 e 31 maggio 2026;

CONSIDERATO che la gara avrà luogo i giorni 30 e 31 maggio 2026 con partenza da Giaglione alle ore 11:00 (prova di ricognizione percorso) e, a seguire, 3 manches di gara, interessando esclusivamente il territorio comunale di Giaglione e la SS 25 del Moncenisio dal km 55,370 al Km 59,370;

CONSIDERATO che relativamente al territorio provinciale di Torino, la competizione si svolgerà interamente nel territorio del solo Comune di Giaglione, **sulla base del disposto dell'art. 9, co. 7-bis del C.d.S.**, così come da ultimo modificato dalla L. 9 aprile 2025, n. 58, risulta competenza di questo Comune, e che la Società Organizzatrice ha richiesto la sospensione della circolazione a qualsiasi mezzo estraneo alla gara con divieto di sosta e rimozione su entrambi i lati della

carreggiata, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del giorno 04 maggio 2026 della SS 25 del Moncenisio dal km 54 al km 61;

RITENUTA pertanto la competenza del Sindaco del Comune di Giaglione per l'adozione del provvedimento di sospensione della circolazione;

ATTESO che, con nota n. 00076226/2026 del 22.05.2026, la Città Metropolitana di Torino ha richiesto agli Enti interessati a vario titolo di esprimere il parere di competenza entro il 26 maggio 2026, precisando che, qualora entro tale termine non fosse pervenuta comunicazione in merito, si sarebbe inteso acquisito il parere favorevole con assenza di elementi ostativi;

VISTO il parere favorevole allo svolgimento della manifestazione espresso dal Comune di Giaglione con nota n. 1908 del 26 maggio 2026;

RILEVATO che a tutt'oggi, non risultano pervenuti ulteriori pareri negativi;

VISTO il provvedimento n. 00079364/2026 del 28.05.2026 con il quale la Città Metropolitana di Torino ha autorizzato lo svolgimento della competizione di che trattasi ai sensi dell'art. 9 del C.d.S;

RAVVISATA la necessita di disporre la temporanea sospensione della circolazione stradale sui tratti di strada sopraindicati, allo scopo di tutelare l'incolumità e la sicurezza pubblica;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. in merito alle competenze del Sindaco in merito alla tutelare dell'incolumità e della sicurezza pubblica;

VISTO l'art. 9, comma 7-bis del D.Lgs 30.4.1992, n. 285 (nuovo C.d.S.), come da ultimo modificato dalla Legge 9 aprile 2025, n. 58

## ORDINA

Per i motivi in premessa indicati, di disporre la temporanea sospensione della circolazione di veicoli, persone ed animali con divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati della carreggiata, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di sabato 30 e dalle ore 7.00 alle ore 20.00 domenica 31 maggio 2026, della SS 25 del Moncenisio nel tratto stradale dal km 54 al km 61.

L'Ente organizzatore dovrà porre in essere le prescrizioni determinate dalla Sezione Polstrada di Torino e dalla Città Metropolitana di Torino, nonché disporre tutte le precauzioni necessarie alla pubblica incolumità e, ove necessario, sospendere la gara al fine di assicurare il transito ai veicoli in situazione di emergenza. Dovrà, altresì, provvedere alle occorrenti segnalazioni e per le conseguenti deviazioni, avendo cura di pubblicizzare i tratti stradali chiusi al traffico e le direttrici alternative.

L'Ente Organizzatore, qualora abbiano a verificarsi condizioni di pericolo per i concorrenti e relativo seguito, sia a causa di avverse condizioni atmosferiche che per qualsiasi altra contingenza, dovrà interrompere o sospendere la gara.

Gli Organi di Polizia sono incaricati del servizio di vigilanza.

La Questura di Torino e l'A.S.D. Supergara di Alba sono incaricati, per quanto di competenza, dell'esecuzione del presente provvedimento.

La presente ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio del Comune e nei consueti luoghi di affissione e trasmessa a tutti gli organi competenti ed interessati alla specifica situazione.

L'inottemperanza ai disposti del presente provvedimento di sospensione della circolazione disposta ai sensi del comma 7-bis prevede l'applicazione della sanzione che prevede il pagamento di una somma da 173 a 694 euro a prescindere che l'atto sia adottato dal Prefetto o dal Sindaco del Comune, fatta salva, nei casi più gravi, la denuncia all'Autorità Giudiziaria competente.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Prefetto, al T.A.R. e al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle forme di legge

Il Sindaco  
CAMPO BAGATIN Enzo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.L.gs 82/2005 e rispettive norme collegate